




A decorative graphic in the top-left corner consisting of several interconnected hexagons of varying sizes and orientations, some filled with light blue and others as outlines.

# REGISTRI DI CARICO E SCARICO

e

# FORMULARI

 [www.ecocerved.it](http://www.ecocerved.it), [www.ecocamere.it](http://www.ecocamere.it)  
 @Ecocerved, @ecocamere  
 [facebook.com/Ecocerved/](https://facebook.com/Ecocerved/)

**27 GENNAIO 2020**

\*ATTENZIONE\* Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario



Contenuto della sessione

Normativa di Riferimento

Definizioni

Formulari

Registri di carico/scarico

Sanzioni

# Produttore del rifiuto



## *Produttori di rifiuti*

- il soggetto la cui attività produce rifiuti **e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale)** oltre a
- chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione di detti rifiuti (**nuovo produttore**).

### **La modifica:**

**interviene** sulla definizione di produttore comprendendo in tale definizione anche quella di **DETENTORE** (art. 183, lettera h. – persona fisica o giuridica che ne è in possesso),

**riprende** quanto indicato nella sentenza della **CASSAZIONE PENALE SEZ. III 36963/2005 e 4957/2000** (che recita: **deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione del rifiuto, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile tale produzione**).

### **Quindi i produttori di rifiuti:**

- **sono responsabili della corretta gestione del rifiuto come indicato all'art. 188;**
- **devono gestire i rifiuti in conformità a quanto indicato negli articoli 177, 179.**



Art. 183, comma 1, lett. f), h), D.lgs. 152/2006

# Definizione di rifiuto



## Rifiuto

*“Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”.*



Art. 183, comma 1, lett. a), D.lgs. 152/2006

### ESEMPI DI:

**OGGETTIVO** -> tutto ciò che è esausto/fuori uso: pile, batterie, olio vegetale/minerale...

**SOGGETTIVO** -> tutto ciò che è funzionante o esistono canali di riparazione, riuso o alternative previste dalla legge [disciplina sottoprodotti]. In questi casi è una scelta del soggetto che li detiene (mobile vecchio, computer, abbigliamento, metalli ferrosi, ...).

# Classificazione rifiuti



I rifiuti sono **classificati**

• secondo l'origine in:

- **rifiuti urbani**
- **rifiuti speciali**

• secondo le caratteristiche di pericolosità in:

- **rifiuti non pericolosi**
- **rifiuti pericolosi**

**Rifiuti assimilabili agli urbani**: E' Competenza dello Stato determinare (con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente) **i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione**, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.



Art. 184, D.lgs. 152/2006



# Linee guida ISPRA (Delibera n .61/2019) del novembre 2019



**Analizzano** il quadro normativo di riferimento,  
**Individuano** un approccio metodologico per la classificazione dei rifiuti, comprensivo di schemi procedurali utili ai fini dell'attribuzione del codice e per la valutazione della pericolosità,  
**Forniscono** una versione commentata dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE,  
**Riportano** esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti di particolare rilevanza ed  
**Individuano** i criteri metodologici per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo e degli inquinanti organici persistenti (definizioni e limiti previsti dalla normativa, analisi delle procedure di verifica delle singole caratteristiche di pericolo e definizione di approcci metodologici, schema decisionale per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo).



**Le Linee Guida sono** strutturate in **4 capitoli** e **4 appendici**.

1. Introduzione normativa
2. Approccio metodologico per la classificazione dei rifiuti
3. Elenco rifiuti ed esempi di classificazione di alcune categorie
4. Criteri metodologici per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo

1. Riepilogo delle HP e relativi valori limite
2. Codice classe, categorie, indicazioni o informazioni supplementari di pericolo (CLP)
3. Elenco delle sostanze (indicativo e non esaustivo) [Nota 1, punto 1.1.3.2 allegato VI regolamento 2008/1272/CE
4. Indicazioni della corrispondenza tra classificazione ai sensi della direttiva Seveso III e della direttiva 2008/98/CE



**L'obiettivo** della comunicazione è quello di fornire orientamenti tecnici su alcuni aspetti della direttiva 2008/98/CE «direttiva quadro sui rifiuti» e della decisione 2000/532/CE.

Fornisce chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, alle autorità locali, e alle imprese (ad esempio per le autorizzazioni), riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della pertinente normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti, in merito:

- all'identificazione delle caratteristiche di pericolo, valutando se i rifiuti presentano una qualche caratteristica di pericolo e,
- classificando i rifiuti come pericolosi o non pericolosi.



**La comunicazione** è strutturata in **3 capitoli** e **4 allegati**.

**I capitoli** hanno un'applicazione più generale:

capitolo 1 - **fornisce un contesto generale** per la classificazione dei rifiuti, nonché istruzioni su come leggere gli orientamenti;

capitolo 2 - **presenta** brevemente **le parti pertinenti della normativa UE** in materia di rifiuti, sottolineandone la rilevanza per la definizione e la classificazione dei rifiuti (pericolosi);

capitolo 3 - **presenta le fasi generali** della classificazione dei rifiuti evidenziando i concetti fondamentali, ma senza entrare troppo nel dettaglio.

Sono invece **gli allegati** che forniscono informazioni dettagliate:

allegato 1 - **fornisce** informazioni sull'elenco dei rifiuti e sulla selezione delle voci appropriate dell'elenco dei rifiuti;

allegato 2 - **presenta** le diverse fonti di informazione sulle sostanze pericolose e la loro classificazione;

allegato 3 - **descrive** i principi per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 15;

Allegato 4 - **riprende** i concetti fondamentali e fa riferimento alle norme e ai metodi disponibili per quanto concerne il campionamento dei rifiuti e le analisi chimiche dei rifiuti.



### Art. 184, D.lgs. 152/06

Comma 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui **all'allegato I** della Parte quarta del presente decreto.

Comma 5. L'elenco dei rifiuti di cui **all'allegato D** alla Parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e **tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti** e, ove necessario, **dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose**. Esso è **vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi**. **L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'art. 183**. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.



### Allegato D - Elenco Europeo Rifiuti

Entrambi allineati alla Decisione 2014/955/Ue ed al Regolamento (Ue) 1357/2014.



### Allegato I – Caratteristiche di pericolo dei rifiuti





**La codifica dei rifiuti, compresa la classificazione di pericolosità, è effettuata dal produttore**

E' in grado di identificare la fonte che genera il rifiuto, consultando prima i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20.

A seguire, se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre:

1. esaminare i capitoli 13, 14 e 15,
2. definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16,
3. utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase [ricordando che l'attribuzione del codice XXXX99 crea un problema nella successiva gestione del rifiuto].

E' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi.

**Per esempio:** un costruttore di automobili può reperire, in funzione delle varie fasi della produzione, i rifiuti che produce sia

- ❖ nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che
- ❖ nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora
- ❖ nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti).

# Deposito temporaneo



**Il raggruppamento dei rifiuti** effettuato prima della **raccolta**, nel **luogo** in cui gli stessi sono prodotti o per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci.

Testo  
modificato DL 9/02/2012 e  
confermato dalla L 35/2012

**Raccolta:** l'operazione di prelievo, cernita preliminare e deposito, compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.

Per **luogo di produzione** si intende l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione del rifiuto.

Il *deposito temporaneo* è parte della produzione, non necessita di autorizzazione, devono essere rispettate le condizioni indicate nella definizione stessa, resta nella sfera di controllo dello stesso produttore.



Art. 183, comma 1, lett. bb), D.lgs. 152/2006



## **Cass. Pen. 18 luglio 2011, n. 28204**

“Il luogo rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo non è circoscritto al solo luogo di produzione, potendosi eventualmente estendere ad altro sito nella disponibilità dell’impresa, a tal fine è necessario che vi sia un collegamento funzionale con quello ove la produzione avviene “.

## **Cass. Pen., sez. III 8 febbraio 2013, n. 6295**

“Il collegamento funzionale tra luogo di produzione del rifiuto e quello del deposito temporaneo deve essere interpretato in modo restrittivo, intendendosi come legame funzionale tra luogo di produzione dei rifiuti e contiguo terreno di deposito degli stessi.”

## **Cass. Pen., sez. III 30 ottobre 2018, n. 49674**

Il deposito che non rispetta le condizioni richieste dall’art. 183 del D.lgs. 152/2006, anche se collegato funzionalmente al luogo di produzione del rifiuto, non può essere qualificato come "temporaneo".

la Suprema Corte ha ricordato che la contiguità tra le due aree (di produzione e di deposito) non è l’unica condizione posta dall'arti. 183 del D.lgs. 152/6 affinché possa si possa parlare di "deposito temporaneo".

La norma richiede precise condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche.

# Condizioni per il Deposito Temporaneo



**Rifiuti  
pericolosi**



**Rifiuti non  
pericolosi**



***Con cadenza almeno trimestrale***

***o***

***Quando il deposito raggiunge i 30 mc***

***di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi***

***non può mai essere superato l'anno anche se non si raggiungono mai i suddetti quantitativi max.***

**Rifiuti  
Sanitari**



**DPR 254/2003 art. 8** - Deve essere effettuato in condizioni tali:

- da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute;
- durata massima di 5 giorni dal momento della chiusura del contenitore;
- può essere esteso a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore.

**Rifiuti  
Terre e rocce da scavo**



**Il DPR 13 giugno 2017 n. 120 all'art. 23** modifica il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo quando qualificate come rifiuti (codici CER 170504 e 170503\*) -> raggruppamento dei rifiuti presso il sito di produzione, **devono essere rispettare** le condizioni indicate all'art. stesso ed **essere avviate a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale (indipendentemente dalle quantità)** o quando il deposito raggiunge i **4.000 mc di cui non oltre gli 800 mc di rifiuti pericolosi**, comunque il deposito non deve superare l'anno.

# Condizioni per il Deposito Temporaneo



Il deposito Temporaneo deve essere effettuato:  
per **categorie omogenee** di rifiuti e  
nel rispetto delle relative **norme tecniche**

**Rifiuti  
pericolosi**

Le **norme tecniche** relative al deposito temporaneo dei rifiuti sono, al momento riconducibili a quelle che ritroviamo nella *Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84 - capitolo 4.1.*

Si riferiscono allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti (prevedono misure di contenimento, separazione di materiali incompatibili, etichettatura, idoneità degli imballi, ecc.), ma i principi enunciati rappresentano, ad oggi, una linea guida per le caratteristiche del deposito temporaneo.

Nel rispetto delle norme che disciplinano:

- il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti;
- l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

L'accumulo disordinato dei rifiuti, tra di loro eterogenei, configura **il deposito incontrollato**.



## **Tracciabilità:**

**Formulario trasporto rifiuti**

**Registro di carico e scarico**



## Formulari di trasporto rifiuti

**Che cosa sono** -> Documenti da utilizzarsi durante la fase di trasporto dei rifiuti, sui quali sono indicati i soggetti coinvolti, quantità, tempistica.

- ▶ I formulari di identificazione rifiuti sono **numerati e vidimati** da: uffici dell'Agenzia delle entrate, CCIAA di competenza territoriale, uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.
- ▶ I formulari sono **annotati** sul registro Iva acquisti.
- ▶ **La vidimazione** dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.



Art. 193, D.lgs. 152/06



## Chi/quando ->

**Comma 1** - Durante il trasporto effettuato da Enti/Imprese i rifiuti sono accompagnati da formulario.

**Comma 4** - Le disposizioni di cui al comma 1) non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 kg o di 30 l.

**Comma 4 bis** - .... Trasporto rifiuti speciali di cui all'art. 184 c. 3 let. a) [agricoli..] .. finalizzato al conferimento al gestore pubblico con il quale sia stata stipulata convenzione....

### **Circolare agosto 1998**

n) in via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, è quello effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del Comune o dei Comuni per i quali il servizio medesimo è gestito. L'esonero dall'obbligo del formulario di identificazione si ritiene, tuttavia, applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del Comune o dei Comuni per i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- 1) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell'atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (e a tal fine si ritiene che il concessionario del servizio di raccolta di rifiuti urbani e/o frazioni differenziate di rifiuti urbani debba dotare ogni veicolo adibito al trasporto di una copia dell'atto di affidamento della gestione dal quale risulti, appunto, l'impianto cui sono destinati i rifiuti);
- 2) il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta.

Resta fermo che il trasporto di rifiuti urbani effettuato da un centro di stoccaggio a un centro di smaltimento o recupero deve sempre essere accompagnato dal formulario di identificazione.



**Art. 193, D.lgs. 152/06**





► **Il modello da utilizzare** è quello definito nel **DM 1 aprile 1998 n. 145**, il quale all'art. 2 comma 1 **stabilisce** che per i formulari vale quanto segue:

- devono essere emessi da **apposito bollettario a ricalco** conforme alla norma;
- qualora siano utilizzati strumenti informatici, devono essere **stampati su carta a modulo continuo a ricalco**;
- **sono predisposti da tipografie autorizzate dal Ministero** delle finanze ai sensi dell'art. 11 DM Finanze 29/11/1978, attuazione del DPR n 627/78;
- **riportano indicazione degli estremi dell'autorizzazione** su ciascun modulo;
- **la vendita da parte del rivenditore deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 del DM Finanze 29/11/1978**;
- sono numerati progressivamente con l'adozione di **prefissi alfabetici di serie** (numeri di serie e progressivi prestampati).



Art. 193, D.lgs. 152/06



- ▶ Il **DM 1 aprile 1998 n 145**, all'art. 4 comma 2 precisa che il **frontespizio** del formulario prima dell'utilizzo deve essere compilato nelle parti relative ai dati dell'impresa, mentre i dati relativi all'ubicazione dell'unità locale possono essere compilati anche dopo la vidimazione, ma comunque prima dell'emissione (utilizzo) del primo formulario.
- ▶ Il formulario è **compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato** dal trasportatore al momento del trasporto del rifiuto.
- ▶ Il formulario è **redatto in quattro copie** (carta chimica): una copia del formulario rimane presso il produttore o detentore; le altre tre, controfirmate e datate in arrivo al destinatario, restano: una copia al destinatario e due al trasportatore, che provvede a trasmetterne una (la quarta copia) al produttore o detentore dei rifiuti, a trasporto concluso. In questo modo il destinatario dà atto di aver ricevuto i rifiuti.
- ▶ Le copie del formulario devono essere **conservate** per 5 anni.



Art. 193, D.lgs. 152/06



- ▶ I formulari sono **integrati con i Registri di carico e scarico**, in particolare:  
il produttore riporta sulla sua copia di formulario (la prima) il numero della registrazione del suo Registro, le altre tre copie viaggiano senza numero; il destinatario, dopo aver accettato il rifiuto, riporta sulla sua copia (la seconda) il numero di registrazione del suo Registro; il trasportatore, resta con due copie, riporta sulla sua copia (la terza) il numero di registrazione del suo Registro di carico e scarico; la quarta copia ritorna, attraverso il trasportatore, al produttore senza nessun numero (a questo punto il produttore o detentore ha evidenza del termine del trasporto del suo rifiuto e della presa in carico da parte del gestore).  
Tale copia deve **rientrare al produttore** entro 3 mesi dal conferimento del rifiuto all'impianto, alla scadenza di tale termine il produttore comunica alla Provincia la mancata ricezione (art. 188 c. 3 D.lgs. 152/2006). Per le spedizioni transfrontaliere il termine diventa 6 mesi e la comunicazione va inviata alla Regione.
- ▶ ***COPIA CONFORME spesso viene utilizzata in alternativa alla 4 copia del FIR, ma non ha valore di legge.***
- ▶ **La copia conforme** del formulario (consuetudine fra gli addetti ai lavori) non risponde a nessuna indicazione nella norma.



Art. 193, D.lgs. 152/06



- ▶ La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, nella Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i., l'art. 194-bis (Semplificazioni del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il Sistri),
- ▶ **al comma 3** dispone che è consentita la trasmissione della quarta copia del formulario prevista dal comma 2 dell'art. 193, anche mediante posta elettronica certificata (PEC).

Non vanno dimenticati, e richiamati nella nota (slide precedente) i riferimenti agli articoli della normativa Agenda Digitale applicabili alla formazione e trasmissione del documento in formato digitale in sostituzione dell'originale cartaceo, oltre alla conservazione e archiviazione.

*Dubbi: Rimangono aperti i dubbi sulla conformità del documento archiviato e sulla tranquillità di delegare ad un altro soggetto l'archiviazione degli originali cartacei che potrebbe non avere (o non aver compreso a fondo) le competenze ed organizzazione dovuta a questa responsabilità.*



**Art. 194-bis, D.lgs. 152/06**



Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare  
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI  
E L'INQUINAMENTO

DIVISIONE III - PIANIFICAZIONE, TRACCIABILITA'  
E VIGILANZA SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI



Dott. Giampiero Menegazzo  
Direttore Generale  
CONFINDUSTRIA Venezia  
Via delle Industrie 19  
30175 Venezia Marghera

confindustria.veneziarovigo@pec.it

OGGETTO: QUESITO SU TRASMISSIONE A MEZZO PEC DELLA IV COPIA DEL FORMULARIO DI  
TRASPORTO RIFIUTI (RIF. PROT. 9336/RIN DEL 7.6.2018)

## FORMULARIO

Con riferimento al quesito inerente l'applicazione dell'articolo 1, comma 1135 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si rappresenta quanto segue.

La norma citata, introducendo nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 l'articolo 194-bis, riconosce espressamente la possibilità di procedere alla trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti, anche mediante posta elettronica certificata.

Al riguardo, si ritiene che gli obblighi di conservazione e trasmissione previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo n.152 cit. possano essere assolti, in alternativa alla ordinaria trasmissione della copia cartacea, con diverse modalità.

→ La prima prevede che la scansione della IV copia del formulario, debitamente firmata da produttore, trasportatore e gestore, possa essere trasmessa con PEC dal trasportatore, senza firma digitale, sostituendo, così, la trasmissione della copia cartacea a ricalco. La trasmissione via PEC è consentita a condizione che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale, ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. D'altra parte, il produttore assolve correttamente agli obblighi di conservazione previsti dalla legge mediante la stampa del file trasmessogli a mezzo PEC, ovvero dell'originale ricevuto in forma cartacea.

→ In alternativa, la seconda soluzione attuabile dalle imprese in possesso di firma digitale e di un sistema di archiviazione in linea con i requisiti previsti dal CAD, prevede che la scansione della IV copia del formulario, debitamente firmata da produttore, trasportatore e gestore, possa essere firmata digitalmente dal trasportatore e trasmessa via PEC al produttore, sostituendo in tutto e per tutto, ad ogni effetto, la trasmissione materiale di detta quarta copia. La conservazione del documento in formato digitale presuppone il rispetto delle regole previste dal CAD.

Il Dirigente  
Dott.ssa Ide Gaudiello



m\_ante.RIN.REGISTRO  
UFFICIALE.USCITA.Prot.0012641  
.30-07-2018

ecocan



- ▶ **Il trasportatore non è responsabile** per quanto indicato nel formulario dal produttore o detentore dei rifiuti (eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, quantità ecc.).
- ▶ **La responsabilità del trasportatore resta per quanto riguarda invece le eventuali difformità riscontrabili con la diligenza** richiesta in merito alla natura dell'incarico.



### DOCUMENTI SOSTITUTIVI

I formulari per quanto riguarda:

- ✓ i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere: possono essere sostituiti dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'art. 194 D.lgs. 152/06, anche sulla tratta percorsa sul territorio nazionale;
- ✓ l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura art. 13 del D.lgs. 99/92: riportano le specifiche informazioni di cui all'allegato III A del D.lgs. 99/92, sullo spazio "annotazioni" del formulario.



**Art. 193, D.lgs. 152/06**



- ▶ **La movimentazione** dei rifiuti all'interno di aree private non è trasporto...
- ▶ **La microraccolta** .....
- ▶ **La sosta** durante il trasporto carichi per la spedizione all'interno di porti, scali ferroviari .....



**Art. 193, D.lgs. 152/06**



FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO  
(DL n. 22 del 05/02/97 art. 15)

Serie e Numero: ..... Del ..../../..  
Numero registro: .....

**(1) Produttore/Detentore:**

.....  
Unità locale .....  
C. fisc.: ..... N. Aut/Albo: ..... del ..../../.....

**(2) Destinatario:**

.....  
Unità locale .....  
C. fisc.: ..... N. Aut/Albo: ..... del ..../../.....

**(3) Trasportatore del rifiuto:**

.....  
Unità locale .....  
C. fisc.: ..... N. Aut/Albo: ..... del ..../../.....

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (..) di

.....  
.....  
.....

**Annotazioni**

**(4) Caratteristiche del rifiuto:**

Descrizione .....  
Codice Europeo: ...../.....  
Stato fisico: ..... (1) (2) (3) (4)  
Caratteristiche di pericolo: .....  
N. Colli/contenitori: .....





**(5) Rifiuto destinato a:** .....  
(recupero/smaltimento)

Caratteristiche chimico-fisiche .....

**(6) Quantità:** (-) Kg. o litri (P. Lordo: ..... Tara: .....)  
(-) Peso da verificarsi a destino.

**(7) Percorso (se diverso dal più breve):**  
.....

**(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID:** (SI) (NO)

**9) Firme:**

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE \* .....

FIRMA DEL TRASPORTATORE:  
\* .....

**(10) Cognome e Nome conducente**

.....

Targa automezzo: .....

Targa rimorchio: .....

Data/ora inizio trasporto: ..... del .../.../.....

**(11) - Riservato al destinatario**

Si dichiara che il carico è stato:

- (-) accettato per intero
- (-) accettato per seguente quantità (Kg o litri): .....
- (-) respinto per le seguenti motivazioni: .....

.....  
.....

Data .../.../..... FIRMA DEL DESTINATARIO  
\* .....



## Registro di carico e scarico

Che cosa è -> il documento su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti e conferiti.



Art. 190, D.lgs. 152/06



# REGISTRO DI CARICO E SCARICO

## Chi è obbligato ->

### 1) i produttori:

- di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali ed industriali,
- di rifiuti speciali pericolosi (\*),
- di rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque....,

### 2) chi effettua attività di raccolta e trasporto a titolo professionale(\*\*\*\*),

### 3) chi effettua attività di recupero e smaltimento,

### 4) chi effettua attività di intermediazione..

#### (\*\*\*\*) In materia di semplificazione

relativamente alla tenuta del registro di carico e scarico per soggetti che ***esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del D.lgs. 152/2006*** così come indicato nel Decreto direttoriale MinAmbiente 1 febbraio 2018 (Raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi - Modalità semplificate – Art. 1, comma 123, legge 124/2017)

#### All'art. 4 del decreto sopra citato si evince che:

I soggetti individuati all'art. 2 **possono** adempiere all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico mediante la conservazione in ordine cronologico per 5 anni dei formulari di identificazione rifiuti.



Art. 190, D.lgs. 152/06



# REGISTRO DI CARICO E SCARICO

## Chi è escluso ->

### 1) i produttori:

- di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da: attività di demolizione, costruzione, scavo, attività commerciale, attività di servizio, attività sanitarie, attività agricole ed agro-industriale (art. 2135 C.c.).
- (\*) le imprese agricole di cui all'art.2135 del C.c. che producono rifiuti pericolosi,
- (\*) i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi,
- (\*\*) i liberi professionisti poiché non sono inquadrati come ente o impresa (sempre per i soli rifiuti pericolosi) come prevede l'art.11 della L.29/2006 [la stessa legge prevede anche l'esonero dal MUD]

2) i soggetti **abilitati** allo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti in **forma ambulante**, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art.266 c.5 D.lgs.152/06).

(\*) Norme contenute nel Ddl 'GREEN ECONOMY' del 22/12/2015, in vigore dal 2 febbraio 2016, poi "modificata dal DL n 201 del 6/12/2011 art. 40 c. 8"

(\*\*) **Legge 29/2006**



Art. 190, D.lgs. 152/06

# REGISTRO DI CARICO E SCARICO



## ▶ La compilazione ->

tutti i dati relativi all'origine, quantità, caratteristiche, destinazione, data di carico/scarico.

▶ Tali annotazioni devono essere effettuate:

entro 10 gg lavorativi:

- dalla produzione e dallo scarico per il produttore,
- dalla raccolta /trasporto per il trasportatore,
- dalla transazione per l'intermediario/commerciante

entro 2 gg lavorativi per chi effettua operazioni di recupero/smaltimento.

**Eccezione** per quanto riguarda i rifiuti sanitari a rischio infettivo (DPR 254/2003)  
-> per questi rifiuti le registrazioni devono essere effettuate entro 5 giorni.

## ▶ La gestione ->

i registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.

## ▶ Compilazione affidata a terzi ->

i soggetti la cui produzione annua non eccede le **10 t di rifiuti non pericolosi** e le **2 t di pericolosi** possono **adempiere all'obbligo di tenuta dei registri carico/scarico** anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.



Art. 190, D.lgs. 152/06

# REGISTRO DI CARICO E SCARICO



## Ubicazione ->

tenuto presso l'impianto di produzione / la sede del trasportatore, intermediario / la sede dell'impianto gestore.

## Conservazione ->

conservato ed integrato con i formulari, per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione;  
unica eccezione per la discarica, i cui registri vengono conservati a tempo indeterminato: prima dalla stessa discarica poi dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

## Il Modello ->

da utilizzare è quello previsto al **DM 1 aprile 1998 n. 148**, dettagliato nell'allegato C-1 sezione III, nel quale sono indicate le modalità di inserimento dei dati, oltre alla Circolare del Ministero del 4 agosto 1998. In particolare:

1. **Modello A per produttori e gestori**
2. **Modello B per intermediari**

## Il registro si acquista in cartoleria ->

in questo caso la tipografia che lo ha realizzato ha rispecchiato il tracciato indicato nel DM 1 aprile 1998 n. 148 e si parla di registro cartaceo; il dichiarante compila il registro in tutte le sue parti con le tempistiche e le modalità indicate nella norma.



Art. 190, D.lgs. 152/06

# REGISTRO DI CARICO E SCARICO



▶ Il **registro può essere anche informatico** -> cioè verrà compilato e gestito attraverso una procedura informatica; **anche in questo caso il dichiarante rispetterà tempistiche e modalità operative**, ma il registro stesso sarà composto da un numero di fogli bianchi (formato A4) che il dichiarante provvederà a numerare ed intestare con il nome dell'impresa o ente attraverso la procedura informatica. In questo caso il numero dei fogli che andranno a comporre il registro verrà deciso dal dichiarante.

*Dal DM 145/1998 all'art. 1 comma 3.-> I registri di carico e scarico tenuti mediante strumenti informatici ..... La stampa di tali registri deve essere effettuata con la cadenza prevista per le diverse categorie di operatori dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, e comunque in sede di verifica da parte degli organi di controllo.*

▶ **Disponibilità ->**

Le informazioni contenute nel registro devono essere rese disponibili all'autorità di controllo, in qualunque momento questa ne faccia richiesta.



Art. 190, D.lgs. 152/06



# REGISTRO DI CARICO E SCARICO

## ▶ Vidimazione ->

Il registro in entrambi i casi (cartaceo o informatico) dovrà essere **vidimato prima** del suo utilizzo, cioè prima di riportare sullo stesso una operazione di carico e scarico del rifiuto.

**Vidimati dalla CCIAA di competenza.**

**Si utilizzano fogli numerati (formato A4).**

## ▶ Costo ->

per la vidimazione è pari ad €25.

## ▶ Composizione ->

Il registro, in entrambi i casi (cartaceo o informatico), è **composto** da un frontespizio nel quale sono riportati i dati dell'impresa: ragione sociale, codice fiscale, indirizzo della sede, indirizzo dell'unità locale dell'impresa (ubicazione dell'esercizio); attività dell'impresa: produttore...; data e numero della prima e dell'ultima registrazione effettuata sul registro.



Art. 190, D.lgs. 152/06





# REGISTRO DI CARICO E SCARICO

## Attività di produzione e gestione – FRONTESPIZIO



### Rifiuti - A - 1 REGISTRO DI CARICO E SCARICO

ALLEGATO A

**1. DITTA:** ROSSI & C

Residenza o domicilio: VIA DELLE INDUSTRIE,7 - BOLOGNA

Codice Fiscale: 01234567897

Ubicazione dell'esercizio: VIA DELLE INDUSTRIE,7 - BOLOGNA

**2. ATTIVITA' SVOLTA**

PRODUZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	
RECUPERO	<input type="checkbox"/>	codice:
SMALTIMENTO	<input type="checkbox"/>	codice:
TRASPORTO	<input type="checkbox"/>	
INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO CON DETENZIONE	<input type="checkbox"/>	

**3. TIPO DI ATTIVITA':**

<b>4. REGISTRAZIONE:</b>	N.	Del	e N.	Del
--------------------------	----	-----	------	-----

**5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:**

A) STATO FISICO	
1 - Solido pulverulento	<input type="checkbox"/>
2 - Solido non pulverulento	<input type="checkbox"/>
3 - Fangoso palabile	<input type="checkbox"/>
4 - Liquido	<input type="checkbox"/>
B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLO	
H01 esplosivo	<input type="checkbox"/>
H02 comburente	<input type="checkbox"/>
H03A facilmente infiammabili (incluso estremamente infiammabile)	<input type="checkbox"/>
H03B infiammabile	<input type="checkbox"/>
H04 irritante	<input type="checkbox"/>
H05 nocivo	<input type="checkbox"/>
H06 tossico (incluso molto tossico)	<input type="checkbox"/>
H07 cancerogeno	<input type="checkbox"/>
H08 corrosivo	<input type="checkbox"/>
H09 infetto	<input type="checkbox"/>
H10 teratogeno	<input type="checkbox"/>
H11 mutageno	<input type="checkbox"/>
H12 a contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici	<input type="checkbox"/>
H13 sorgente di sostanze pericolose	<input type="checkbox"/>
H14 ecotossico	<input type="checkbox"/>



## REGISTRO DI CARICO E SCARICO

### Attività di produzione e gestione – MODELLO (All. A)



<p><b>Scarico</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>Carico</b> <input type="checkbox"/></p> <p>del .....</p> <p>n .....</p> <p>Formulario</p> <p>n .....</p> <p>del .....</p> <p>Rif. operazioni</p> <p>di carico</p> <p>n .....</p>	<p><b>Caratteristiche del rifiuto</b></p> <p>a) EER .....</p> <p>b) Descrizione .....</p> <p>.....</p> <p>c) Stato fisico .....</p> <p>d) Classi di pericolosità .....</p> <p>.....</p> <p>e) Rifiuto destinato a:</p> <p>( ) smaltimento cod.</p> <p>.....</p> <p>( ) recupero cod.</p> <p>.....</p>	<p><b>Quantità</b></p> <p>Kg .....</p> <p>Litri .....</p> <p>Metri cubi</p> <p>.....</p>	<p><b>Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto</b> .....</p> <p>.....</p> <p><b>Intermediario/Commerciante</b></p> <p>.....</p> <p>Sede</p> <p>.....</p> <p>C.F.</p> <p>.....</p> <p>Iscrizione Albo n.</p> <p>.....</p>	<p><b>Annotazioni</b></p>
---	---	--	---	---------------------------



## REGISTRO DI CARICO E SCARICO

### Intermediari e commercianti non detentori (All. B)



<p><b>Data movimento</b> Movimento del .....</p> <p>Formulario n. .... del .....</p> <p><b>Annotazioni</b></p>	<p><b>Codice EER del rifiuto</b> a) EER ..... b) Descrizione ..... c) Stato fisico..... d) Classi pericolosità..... e) Rifiuto destinato a ( ) smaltimento cod. .... ( ) recupero cod. ....</p> <p><b>Quantità</b> Kg ..... Litri .....</p>	<p><b>Produttore/Detentore</b> Denominazione/ ragione sociale ..... C.F.:..... Indirizzo..... .....</p> <p><b>Trasportatore</b> Denominazione/ ragione sociale ..... C.F.:..... Indirizzo..... .....</p>	<p><b>Destinatario</b> Denominazione ragione sociale ..... C.F.:..... Indirizzo..... .....</p> <p><b>Eventuali annotazioni</b></p>
--	---	--	--

# Responsabilità della gestione dei rifiuti



Il detentore **consegna** i rifiuti:

- ad un raccoglitore autorizzato,
- o ad altro soggetto che effettua le operazioni di trattamento.

La **responsabilità** del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti:

- a) al servizio pubblico di raccolta;
- b) a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto la 4 copia del FIR.

## Principio della Corresponsabilità

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti ....

**CASS. PEN. - SENTENZA n. 13363 del 10 aprile 2012**



Art. 178, D.lgs. 152/2006



# Tracciabilità: Modalità digitali



**1.**

Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-ter del D.lgs. 152/2006 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'art. 14-bis del DL 78/2009.

**3-ter.**

Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del **Registro elettronico nazionale** come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli artt. 188, 189, 190 e 193 del D.lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010, anche mediante le modalità di cui all'art. 194-bis D.lgs. 152/2006; si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 258 del D.lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010.



*L 12 del 11/02/2019*



# Tracciabilità: Modalità digitali



3.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto **è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti**, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al c. 3-bis:

- ✓ gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti,
- ✓ i produttori di rifiuti pericolosi e
- ✓ gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale,
- ✓ di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi,
- ✓ i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché,
- ✓ i soggetti di cui all'art. 189, comma 3, D.lgs.152/2006 per i rifiuti non pericolosi.

**TRASPORTO A TITOLO PROFESSIONALE:** Il trasporto professionale non risulta espressamente definito nel testo del Dlgs 152/2006, ma importanti sono stati:

- la sentenza del 9 giugno 2005 (causa C 270/03) e
- il parere prot.1218/ALBO/PRES del 13 ottobre 2011.



L 12 del 11/02/2019



# Tracciabilità: Modalità digitali



## **3-bis.**

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa, definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.

## **3-quater.**

L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.

Con il medesimo decreto di cui al comma 3-bis, da aggiornare ogni tre anni, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo nonché le modalità di versamento.



**DI 135 2018 - L 12 del 11/02/2019**



## SANZIONI



Violazione degli *obblighi di comunicazione* (modello unico di dichiarazione - MUD), **tenuta errata od incompleta dei registri obbligatori e formulari.**

**Trasporto di rifiuti senza formulario.**

Tale ultima pena si applica anche a chi, nella **predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.**



Art. 258, D.lgs. 152/06

### **Traffico illecito di rifiuti**

1. Chiunque effettua una **spedizione di rifiuti costituente traffico illecito** ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (Cee) 1° febbraio 1993, n. 259 (oggi **Reg. CE n. 1013 del 14 giugno 2006**), o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso ..



Art. 259, D.lgs. 152/06





1. **La delega di funzioni** da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 **deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità**.

3. La delega di funzioni **non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite**. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4. *(comma così modificato dall'art. 12 del D.lgs. n. 106/09)*

3-bis. **Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2**. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. **Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate**. *(comma aggiunto dall'art. 12 del D.lgs. n. 106/09)*



**Ecocerved**

**EcoCamere**

MUD Telematico

**Registro AEE**

Banca Dati Albo gestori ambientali

**Registro F-gas**

Elenco Sottoprodotti

CircolaRAEE

**MUD Semplificato**

Banca Dati F-gas

**EcoDesk** Registro Pile

MUD Comuni

**Albo gestori ambientali**

**ecocamere**